



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 45 Del 06-08-2021

**Oggetto: Approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023
Piano occupazionale 2021 e conseguente aggiornamento della dotazione organica**

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di agosto alle ore 15:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Di Sabato Vincenzo	Sindaco	P
Di Santo Maria Concetta	Vice Sindaco	P
Caputo Lucia	Assessore	A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza della seduta: Dott. Vincenzo Di Sabato in qualità di Sindaco.
Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Cortese.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come di seguito riportati:

PARERE: Favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 06-08-2021.

Il Responsabile del servizio

F.to Francesco CESTA

PARERE: Favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 06-08-2021.

Il Responsabile del servizio
F.to Francesco CESTA

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti *in materia di contenimento* e **VISTO** il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti *in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”

VISTI i successivi DPCM attuativi del succitato decreto con misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica che dispongono, tra l'altro, limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale;

VISTO il D.L 16 marzo 2020 n. 18 – art 73- con il quale si dispone che durante il periodo di vigenza delle disposizioni emergenziali i Consigli provinciali e/o altri organi collegiali possano riunirsi esclusivamente in videoconferenza

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 02/02/2021 di approvazione del sistema di deliberazione in video conferenza e a distanza”.

ATTESO che:

- Gli assessori e il Segretario Generale sono contemporaneamente collegati in modalità telematica;
- lo svolgimento della seduta è regolare, pertanto, è possibile constatare la certa e incontrovertibile volontà della Giunta Comunale di approvare il contenuto della proposte di deliberazione;
- sia gli assessori che il Segretario Generale hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare e trasmettere documenti.

VISTA la proposta di delibera allegata, formulata dal Responsabile del Servizio interessato e avente ad oggetto: **“Approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023 Piano occupazionale 2021 e conseguente aggiornamento della dotazione organica ”**

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

RITENUTA la suddetta proposta meritevole di approvazione;

CON VOTAZIONE, unanime e favorevole, espressa per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI APPROVARE l'unità proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023 Piano occupazionale 2021 e conseguente aggiornamento della dotazione organica ”**, così come formulata dal Responsabile del Servizio interessato che qui si intende integralmente ripetuta.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili dei servizi interessati, per gli adempimenti necessari e consequenziali.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto con separata votazione, viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4[^], del D.Lgv. n°267/2000.



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
PROVINCIA DI AVELLINO
83040 Piazza Francesco De Sanctis -
www.comune.morradesanctis.av.it

Proposta n. 51 del 06/08/2021

RELAZIONE ISTRUTTORIA

IL CAPO - SETTORE

espletata la necessaria istruttoria e verificati e riscontrati gli atti e le notizie riportate, sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione

Premesso che:

- l'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 del TUEL, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale, così come previsto dall'art. 39 della Legge 449/1997;
- l'art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell'Ente;
- a norma dell'art. 1, comma 102, Legge 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
- a norma dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 183/2011, è previsto dal 01/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma

4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente.

Richiamato l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa.

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse.

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*.

Rilevato che il Decreto Legge 34/2019, articolo 33, ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art. 3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. con L. 114 del 11/08/2014 e successive integrazioni.

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune.

Richiamato il Decreto del 17 marzo 2020, avente ad oggetto *“Misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, con il quale si dispone la normativa di dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali, ed in particolare, all'art. 3 i comuni vengono suddivisi in fasce demografiche ed all'art. 4 vengono individuati i valori soglia di massima spesa del personale per fascia demografica.

Considerato che il valore soglia per fascia demografica viene determinato dal rapporto fra spesa del personale dell'ultimo esercizio considerato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (intendendosi il FCDE assestato – da ultimo CdC Campania del 111 del 27/07/2020).

Rilevato che la Circolare esplicativa emanata a firma congiunta dei Ministri della Pubblica Amministrazione, dell'Economia e dell'Interno chiarisce che le:

- **Entrate correnti** da considerare siano quelle relative al Titolo I, II e III (al netto dell'FCDE) come riportate negli aggregati BDAP con l'unica eccezione rappresentata dalla contabilizzazione nelle entrate correnti anche della TARI (sempre al netto del FCDE di parte corrente) per i comuni che abbiano optato per la tariffa corrispettiva riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- **Spese di personale** da considerare, siano quelle relative alle voci riportate nel macro aggregato BDAP: U.1.01.00.00.000 (redditi da lavoro dipendente) nonché i codici di spesa U1.03.02.12.001 (acquisto servizi da agenzie interinali); U1.03.02.12.002 (quota LSU in carico all'ente); U1.03.02.12.003 (co.co.co. e cocopro); U1.03.02.12.999 (altre forme di lavoro flessibile NAC).

Rilevato che per il calcolo del valore soglia ai fini della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 vanno presi in considerazione gli ultimi tre rendiconti approvati, mentre per le spese di personale va preso in considerazione il rendiconto 2019 e per il FCDE il bilancio di previsione 2019/2021 dato assestato.

Preso atto che prima di procedere al calcolo delle facoltà assunzionali è necessario individuare il valore soglia della spesa di personale, la cui misura massima prevista dall'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 corrisponde per il comune di Morra De Sanctis al valore indicato per i comuni con popolazione tra 1000 e i 1999 abitanti (valore soglia **28,60%**).

Rilevato che il posizionamento del Comune di Morra De Sanctis rispetto al valore soglia è il seguente:

A) valore soglia per fascia demografica del rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti (tabella 1 art. 4 Decreto 17 marzo 2020): **28,60%**

B) valore soglia effettivo calcolato per il comune di Morra De Sanctis:

Spesa personale 2019: € **428.902,18**;

----- = **30,43%**

Entrate correnti medie (2017/2019) € **1.494.340,21**

(al netto del FCDE) € **84.677,15 = 1.409.663,06**

il tutto come evidenziato nell'**ALLEGATO B** (Calcolo capacità assunzionale anno 2021).

Appurato che il valore soglia è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l'ultimo consuntivo approvato.

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 30,43% e che pertanto il Comune si pone fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 secondo la classificazione indicata dal DPCM articolo 4, tabella 1;

Rilevato che secondo l'art. 6 comma 3 del citato decreto *“I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato”*

Rilevato, inoltre, che negli anni 2020 e 2021 sono stati collocati in pensione due dipendenti per un costo complessivo di €. 70.664,79.

Rilevato pertanto che il Comune di Morra De Sanctis, a fronte di nuove assunzioni programmate per €. 46.171,17, garantisce il conseguimento di un'economia complessiva di €. 24.493,62, raggiungendo quasi il primo valore soglia della tabella 1, art. 4, del Decreto 17 marzo 2020, fissato al 28,60%;

Preso atto che

- l'Ente rispetta il limite di spesa di personale del triennio 2011-2013, pari ad €. 532.554,73
- l'Ente ha rispettato e rispetta i vincoli di finanza pubblica;
- l'Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo rendiconto approvato non risulta in condizioni di squilibrio finanziario;
- l'Ente non è tenuto all'osservanza delle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
- con deliberazione di C.C. n. 18 del 27/11/2020 ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020- 2022;
- con deliberazione di C.C. n. 02 del 30/07/2020 ha approvato il rendiconto esercizio precedente;

Richiamata la delibera n. 369 del 10 ottobre 2018 della Corte dei conti Veneto, sulla possibilità di procedere ad assunzioni con forme di lavoro flessibile in deroga al limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010. La Sezione, richiamato il principio espresso dalla Sezione Autonomie con la Deliberazione n. 15/2018, ha ribadito che, ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, l'Ente Locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'Ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento.

Dato atto, pertanto, che per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, possono essere attivate le suddette forme, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale.

Ritenuto necessario e preliminare alla definizione del PTFP e dell'aggiornamento della dotazione organica, procedere alla ricognizione del personale in esubero.

Rilevato che l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L.183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto l'obbligo dal 01.01.2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

Preso atto che con propria deliberazione n. 36 del 28/07/2021 l'ente ha provveduto ad attestare l'insussistenza di situazioni di sovrannumero/eccedenza del personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001,

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

Considerato che il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale;

Verificato, altresì, che per effetto del nuovo regime assunzionale basato non sulla logica sostitutiva del turnover ma sulla sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti, si registrano margini assunzionali con possibilità di una rimodulazione delle decisioni prese nel 2020 sia in termini quantitativi che in termini qualitativi.

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del presente fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, nei limiti consentiti dalla normativa in relazione alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali, dando atto che è riservato all'ente la possibilità di eventuali successive modifiche e/o integrazione in caso di mutamento del quadro normativo di riferimento:

per il 2021:

- prevedere la copertura del posto di un Istruttore contabile, (Categoria C), a tempo indeterminato e part-time 50 %;

per il 2022:

- prevedere la copertura del posto di un Vigile urbano, (Categoria C), a tempo indeterminato e part-time 50 %;
- prevedere la copertura del posto di un Istruttore Direttivo Tecnico, (Categoria D), a tempo indeterminato e part-time 50 %;

per il 2023

- Non prevedere alcuna assunzione;

previa allocazione di idonee risorse in bilancio e nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2021-2023 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come risultante da prospetto ***ALLEGATO A***);

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate.

Acquisita la relazione contabile su programmazione assunzioni triennio 2021 – 2023 (***ALLEGATO C***);

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sul presente atto espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa- Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, del D. Lgs. n.267/2000.

Ritenuto di provvedere in merito.

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
- il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018.

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. **DI PRENDERE ATTO** che, dalle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legislativo 165/2001, riscritto dall'art. 16 della Legge n. 183/2011 (L. di stabilità 2012), **non sussistono soprannumeri o eccedenze di unità di personale**, come da deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 28.07.2021.
2. Di **PRENDERE ATTO**:
 - che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 del Comune di Morra De Sanctis si colloca fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 secondo la classificazione indicata dal DPCM articolo 4, tabella 1 di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 30,43% ;
 - che, tenuto conto dei risparmi di spesa derivante dal pensionamento di due dipendenti full-time, avvenuta negli anni 2020 e 2021, il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento il valore soglia del 28,6%, è pari a €. 44.926,25.
3. Di **AGGIORNARE** la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2021/2023, prevedendo la copertura dei posti di organico come meglio descritto in premessa secondo l'**ALLEGATO A**), nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile e previa verifica di allocazione di idonee risorse in bilancio;
4. Di **DARE ATTO** che le procedure di cui sopra debbano essere subordinate alla verifica ed al rispetto puntuale della disciplina vigente in materia di personale al momento della loro attivazione previa verifica di allocazione di idonee risorse in bilancio;
5. Di **CONFERMARE** la vigente dotazione organica dell'Ente, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 04 luglio 2008;
6. Di **AUTORIZZARE** per il triennio 2021/2023 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
7. Di **PRECISARE** che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa e che il provvedimento deliberato a stralcio costituisce allegato al DUP 2021-2023;
8. Di **DISPORRE** la pubblicazione del presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", sottosezione "Obblighi di pubblicazione concernenti

la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

9. Di **DISPORRE** la trasmissione il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “**Piano dei fabbisogni**” presente in **SICO**, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
10. Di **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS. territorialmente competenti;
11. Di **DEMANDARE** ai Responsabili delle Aree competenti gli ulteriori adempimenti necessari all’attuazione del presente provvedimento.
12. Di **CONFERIRE** all’atto ad adottarsi l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Dott. Vincenzo Di Sabato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmela Cortese

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

- è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n. 267/00, all'Albo Pretorio di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18.06.2009).
- è stata comunicata in elenco con nota prot. n. in data ai capogruppo consiliari (art. 125 T.U.E.L.).

Dalla Residenza Comunale, li 09-09-2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmela Cortese

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

(X) che la delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267),

Dalla Residenza Comunale, li 06-08-2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmela Cortese

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmela Cortese